



Città di Mesagne

Servizio Politiche Economiche
Ufficio SUAP



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

per l'esercizio dello scarico su suolo, delle acque reflue assimilate alle domestiche, effluenti dall'impianto di depurazione a servizio della struttura ricettiva "Parco dei Pini", ubicata alla C.da Vergine - S.P. 45 Km. 3,7 Mesagne (BR) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 13/03/2013 n. 59

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE n. 04 del 12 AGO 2015

IL RESPONSABILE DEL S. U. A. P.

Premesso che:

- Con provvedimento n. 1002 del 19 Luglio 2011, il Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi autorizzava per 4 (quattro) anni, ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione per l'esercizio dello scarico sul suolo mediante **trincea drenante** da utilizzare come sistema di sub-irrigazione delle acque reflue domestiche (servizi igienici sanitari e cucine), effluenti all'impianto di depurazione (biologico a fanghi attivi) a servizio del ristorante denominato "PARCO DEI PINI", ubicato in Mesagne alla C.da Vergine S.P. 45 Km. 3,7;
- **VISTA** l'istanza acquisita al protocollo generale di questo Ente il 18/07/2014 al n. 17284, presentata dal Sig. ZUCCHERO Francesco, nato a Latiano il 01/11/1958, residente a Latiano in via Francavilla, n. 110, in qualità di Legale Rappresentante della Società "Ristorante Parco dei Pini S.r.L.", subentrato nella gestione dell'attività di che trattasi all'impresa "Lamarina Ippolita", intestataria della suddetta autorizzazione, ha presentato domanda, ai sensi del D. P.R. 13/03/2013 n. 59, di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA), per il seguente titolo abilitativo: Autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV, della sezione II, della parte terza del D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii,;
- **VISTA** la nota del 01/08/2014 prot. n. 18220, con la quale si chiede alla Ditta di integrare la documentazione mancante;
- **ACQUISITA** dalla Ditta la documentazione integrativa con nota del 30/10/2014, prot. n. 24546, necessaria al completamento dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- **ACCERTATA** che con la suddetta istanza, il proponente ha dichiarato tra l'altro:
 - ✓ Di aver ottemperato alle prescrizioni contenute nel provvedimento n. 1002/2011;
 - ✓ Che non è stata apportata alcuna variazione all'insediamento o alle modalità di scarico delle acque reflue di che trattasi;
 - ✓ Che nulla è variato in relazione allo stato dei luoghi, alle modalità di trattamento dei reflui ed allo smaltimento di finale degli stessi;
- **VISTO** l'estratto del Provvedimento Dirigenziale di **autorizzazione. n. 55 del 19/06/2015**, emesso dal Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, Ing. Pasquale EPIFANI, in favore del Sig. ZUCCHERO Francesco, nato a Latiano il 01/11/1958, residente a Latiano in via Francavilla, n. 110, in qualità di Legale Rappresentante della Società "Ristorante Parco dei Pini S.r.L." inerente dello scarico sul suolo mediante **trincea drenante** da utilizzare come sistema di sub-irrigazione delle acque reflue domestiche (servizi igienici sanitari e cucine), effluenti all'impianto di depurazione (biologico a fanghi attivi) a servizio del ristorante denominato "PARCO DEI PINI", ubicato in Mesagne alla C.da Vergine S.P. 45 Km. 3,7, **che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;**

VISTI:

- Il D. Lgs. 267/00;
- Il D. P. R. n. 160 del 07/09/2010 in particolare l'art. 7;
- Il D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte terza della stessa che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- Il D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";
- Gli allegati contenuti nel suddetto D. Lgs. n. 152/2006 ed in particolare quelli indicati per la parte terza i quali stabiliscono i criteri le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma;
- Gli art. 75 e 124 del richiamato D. Lgs. e L.R. n. 31 del 2 Maggio 1995, con i quali sono state attribuite, tra le altre, alle Province le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature;
- L'art. 28, comma 1 lettera c) della L.R. n. 17 del 30 Novembre 2000 che attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della L.R. n. 31 del 2 Maggio 1995;
- L'art. 103 della parte terza del richiamato Decreto n. 152/2006, che al comma 1, punto a) prevede che lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, è consentito, tra gli altri, per i casi previsti dall'art. 100, comma 3;
- Il Regolamento Regionale 12 Dicembre 2001, n. 26, recante "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., non recapitanti nella rete fognaria, ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. - D. Lgs n. 152 /2006, art. 100, comma 3", che all'allegato 3, indica i trattamenti appropriati per insediamenti fino a 2.000 A.E.;
- Il D. P. R. n. 59 del 13 Marzo 2013 e s. m. i. "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9/202012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. 4.4.2012, n. 35;

DATO ATTO dei suddetti e salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi,

SI RILASCIATA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

- *al Sig. ZUCCHERO Francesco, nato a Latiano il 01/11/1958, residente a Latiano in via Francavilla, n. 110, in qualità di Legale Rappresentante della Società "Ristorante Parco dei Pini S.r.L.", l'autorizzazione unica ambientale per l'esercizio dello scarico sul suolo mediante trincea drenante da utilizzare come sistema di sub-irrigazione delle acque reflue domestiche (servizi igienici sanitari e cucine), effluenti all'impianto di depurazione (biologico a fanghi attivi) a servizio del ristorante denominato "PARCO DEI PINI", ubicato in Mesagne alla C.da Vergine S.P. 45 Km. 3,7, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del Regolamento Regionale 12/12/2011 n. 26 secondo le procedure di cui al D.P.R. 13/03/2013 n. 59 che ha disciplinato il rilascio dell'A.U.A.*

SI DA ATTO che:

- Il presente provvedimento di autorizzazione si riferisce esclusivamente allo scarico, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013;
- Il titolare dello scarico è il Sig. ZUCCHERO Francesco nato a Latiano il 01/11/1958, residente a Latiano in via Francavilla, n. 110, in qualità di Legale Rappresentante della Società "Ristorante Parco dei Pini S.r.L.", con sede legale a Mesagne (BR) alla S.P. 45 Km. 3,7, proprietario del complesso ricettivo denominato "Parco dei Pini";
- IL Responsabile tecnico dell'impianto di depurazione è il Sig. ZUCCHERO Francesco e che le persone delegate a presenziare durante le fasi di prelievo per i controlli fiscali che saranno effettuati dall'organo competente sono lo stesso Sig. ZUCCHERO Francesco e il Sig. ZUCCHERO Giuseppe nato a Latiano (BR) il 07/04/1956.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale è rilasciata, con durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, alle condizioni, alle modalità e con le prescrizioni espresse dal Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi Dott. Pasquale EPIFANI riportate nell'Estratto del Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 55 del 19/06/2015, che diventa parte integrante e sostanziale del presente documento.

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732234 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - attivitaproduttive@comune.mesagne.br.it

Al fine del rinnovo il gestore, almeno un anno prima della scadenza dovrà inviare al SUAP, istanza corredata dalla documentazione aggiornata, di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59.

DISPONE

- Che il presente provvedimento autorizzativo ha efficacia in vigenza delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti componenti per l'esercizio dello scarico sul suolo mediante trincea drenante da utilizzare come sistema di sub-irrigazione delle acque reflue domestiche (servizi igienici sanitari e cucine), effluenti all'impianto di depurazione (biologico a fanghi attivi) a servizio del ristorante denominato "PARCO DEI PINI", ubicato in Mesagne alla C.da Vergine S.P. 45 Km. 3,7;
- Lo stesso è rilasciato a salvaguardia dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, pertanto i titolari dell'autorizzazione vengono ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
- Che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente A. U. A. e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca e/o sospensione di cui all'art. 130 della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dallo stesso decreto;
- Che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente, nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile;
- Che la società titolare del presente provvedimento, oltre a quanto previsto dalla specifica normativa ambientale, sia in regola in ordine alle seguenti disposizioni di legge:
 - *Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008),*
 - *Contenimento energetico (D. Lgs 192/2005);*
 - *Sicurezza degli impianti (D. M. 37/2008).*

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. ed è inserito sul sito della Trasparenza.

Copia del presente provvedimento viene notificato:

- 1) Sig. **ZUCCHERO Francesco**, nato a Latiano il 01/11/1958, ed ivi residente in via Francavilla, n. 110, in qualità di Legale Rappresentante della Società "Ristorante Parco dei Pini S.r.L.";
- 2) Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi: servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
- 3) Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia: dap.br.arpapuglia@pec.aupar.puglia.it
- 4) Regione Puglia - Assessorato Opere Pubbliche - Servizio Risorse Idriche: servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it
- 5) Comandante Polizia Provinciale per i controlli di competenza: provincia@pec.provincia.brindisi.it

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Lecce;
- Entro 120 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale li 12 AGO 2015
12 AGO 2015

Il Responsabile del SUAP
(Dot.ssa Lucia BALDASSARRE)





Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732234 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - attivitaproductive@comune.mesagne.br.it



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio 6 Ambiente ed Ecologia



**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI
AUTORIZZAZIONE**

N. 55 DEL 19-06-2015

Oggetto: Tutela Acque- Autorizzazione Unica Ambientale- D.P.R. 13/03/2013, n. 59. Autorizzazione per l'esercizio dello scarico sul suolo, delle acque reflue assimilate alle domestiche, effluenti dall'impianto di depurazione a servizio della struttura ricettiva "Parco dei Pini", ubicata alla C.da Vergine -S.P. 45, Km 3,7 - Mesagne (BR).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con provvedimento n. 1002 del 19 Luglio 2011, del Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia si autorizzava per 4 (quattro) anni, ai sensi della Parte Terza del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione, l'esercizio dello scarico sul suolo mediante *trincea drenante* da utilizzare come sistema di sub-irrigazione delle acque reflue domestiche (servizi igienico-sanitari e cucine), effluenti dall'impianto di depurazione (biologico a fanghi attivi) a servizio del Ristorante denominato "**Parco dei Pini**", ubicato in Mesagne (Br) alla C.da Vergine S.P. 45, Km 3,7;
- con istanza del 18.07.2014 prot. n. 17284, trasmessa con nota prot. n. 26401 del 24.11.2014 dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Mesagne ed, acquisita agli atti di questa Provincia con prot. n. prot. n. 73343 del 11.12.2014, il Sig. Zuccheri Francesco, in qualità di Legale Rappresentante della Società "Ristorante Parco dei Pini S.r.l., subentrata nella gestione dell'attività di che trattasi all'impresa "Lamarina Ippolita", intestataria della suddetta autorizzazione, ha presentato domanda, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA), per il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II, titolo IV, sezione II, parte terza, D.Lvo. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Con la suddetta istanza, il proponente ha dichiarato tra l'altro:
 - *di aver ottemperato alle prescrizioni contenute nel provvedimento n. 1002/2011;*
 - *che non è stata apportata alcuna variazione all'insediamento o alle modalità di scarico delle acque reflue di che trattasi;*
 - *che nulla è variato in relazione allo stato dei luoghi, alle modalità di trattamento dei reflui ed allo smaltimento finale degli stessi;*
- Con PEC del 19.03.2015, acquisita in atti con prot. n. 16684 del 30/03/2015, il SUAP del Comune di Mesagne ha trasmesso la documentazione integrativa, prodotta dal proponente e, richiesta dall'Ufficio procedente con nota prot. n. 8940 del 17/02/2015;

Richiamati

- il D.L. vo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i. recante "*Norme in Materia Ambientale*" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*", con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "*Tutela delle acque dall'inquinamento*", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- il D.L. vo n. 4 del 16 Gennaio 2008 recante "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*";
- gli allegati contenuti nel suddetto decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare quelli indicati per la Parte Terza i quali stabiliscono i criteri le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato decreto legislativo e la Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995, con i quali sono state attribuite, tra le altre, alle Province le funzioni inerenti *le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature*;
- l'art. 28, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 17 del 30 Novembre 2000 che attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995;
- l'art. 103 della Parte Terza del richiamato Decreto n. 152/2006, che al comma 1, punto a) prevede che lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, è consentito, tra gli altri, per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- il Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26, recante "*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., non recapitanti nella rete fognaria, ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I-D.L. vo n. 152/2006, art. 100, comma 3,*" che all'Allegato 3, indica i trattamenti appropriati per insediamenti fino a 2.000 A.E.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59 pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 Maggio 2013-Serie Generale, recante” *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35*” ed in particolare l'art. 3 che prevede, tra l'altro, *che l'autorizzazione agli scarichi sia rilasciata nell'ambito dei procedimenti A.U.A.*, nonché l'art. 1 che indica le categorie di imprese per le quali si applicano le procedure previste dallo stesso D.P.R.;
- l'art. 2 comma 1 lettera b) del suddetto D.P.R. n. 59/2013 del che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio dell'A.U.A. per gli scarichi e che tale autorizzazione confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento da adottare a cura dello Sportello unico delle Attività Produttive del Comune di competenza;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07/11/2013 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- il “*Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia*”, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali e quello sul Sistema dei Controlli interni, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 8 Marzo 2013.

Visti

- Il provvedimento n. 1002 del 19.07.2011 del Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia, di autorizzazione all'esercizio dello scarico sul suolo, come in premessa richiamato;
- gli elaborati e la documentazione complessivamente trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti della Provincia;
- i Rapporti di Prova, relativi ai risultati dei controlli analitici, effettuati dal Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia, nel corso di validità dell'autorizzazione in premessa richiamata nell'ambito delle prescritte attività di controllo, nonché i Certificati di analisi, relativi alle prescritte attività di autocontrollo, dai quali si rileva, per i parametri chimici e batteriologici controllati, il sostanziale rispetto dei valori limite di emissione dello scarico previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.L. vo n. 152/2006 e s.m.i.;
- i risultati delle analisi, come da certificati acquisiti in atti, effettuate nell'ambito delle prescritte attività di monitoraggio della acque di falda, prelevate da un pozzo di proprietà del proponente, adibito ad uso irriguo e/o domestico, presente nel raggio di influenza dello stesso scarico ed interessato dalla direzione del flusso di falda, che hanno riportato per i parametri esaminati, l'assenza di indici di alterazione dello stato di qualità ambientale delle acque che trattasi;
- documentazione attestante il titolo di proprietà del proponente dell'area oggetto della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nonché documentazione con la quale si è preso atto della variazione della titolarità dello scarico di che trattasi;

Preso atto, di quanto riportato nella suddetta documentazione prodotta dal titolare dello scarico, dalla quale si rileva che:

- l'impianto di depurazione a servizio del ristorante “Parco dei Pini”, dimensionato per trattare una portata giornaliera pari a circa 14 mc/g (100 abitanti equivalenti) è del tipo “a fanghi attivi” con degrassatore per il trattamento dei reflui rivenienti dalle cucine e, disinfezione finale del refluo mediante clorazione, prima dello scarico finale sul suolo;
- il sistema di smaltimento dei reflui di che trattasi, è costituito da una *trincea drenante (sviluppo complessivo di circa 200 m lineare)*, con la finalità di essere utilizzata come impianto di sub-irrigazione. A valle dell'impianto di depurazione è stata collocata una pompa di rilancio che ottimizza la distribuzione dei reflui depurati in modo omogeneo per tutta la lunghezza della condotta e che, entrando in funzione quando il refluo raggiunge un certo livello all'interno del serbatoio in cui è allocata, consente inoltre un certo intervallo tra una immissione di liquame e

l'altra nella rete di sub-irrigazione, in modo tale da agevolare l'ossigenazione e l'assorbimento del terreno;

- le coordinate geografiche del punto di scarico sono le seguenti:

WGS 84 UTM 50 33 N:

X: 17,761735 Y: 40,558443

Considerato che

- le acque reflue da trattare ed oggetto della richiesta dell'autorizzazione allo scarico di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26, risultano classificabili come "acque reflue assimilate alle domestiche" e, pertanto le modalità per i controlli rientrano nel campo di applicazione del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 3 Novembre 1989 e, quindi per la verifica della conformità dei limiti di emissione di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 del D.L. vo n. 152/2006 e s.m.i, ai fini degli accertamenti fiscali da parte dell'organo competente e di quelli relativi alle previste attività di autocontrollo, di cui all'art. 9 del richiamato R.R. n. 26/2011, si possono prescrivere campionamenti medi prelevati nell'arco di 3 (tre) ore;
- in riferimento ai controlli degli scarichi autorizzati da questa Provincia, per la verifica della conformità degli stessi ai limiti di emissione previsti dalla normativa vigente, sono pervenute osservazioni sia da parte del competente organo di controllo sia dai gestori degli impianti di depurazione, in merito al campionamento dei reflui ed alle condizioni dello scarico al momento del prelievo, che secondo quanto prescritto dalla normativa, deve essere effettuato nell'arco di 3 (tre) ore. I gestori degli impianti rappresentano che in molti casi *l'impianto di depurazione, smaltisce le acque depurate mediante elettropompe, il cui funzionamento è regolato da galleggianti di massimo e di minimo; l'elettropompa si aziona e smaltisce le acque quando nella vasca di accumulo si raggiunge il massimo livello e si arresta dopo circa 5-10 minuti, al raggiungimento del livello minimo. Pertanto tale scarico può essere considerato "discontinuo periodico con caratteristiche variabili", in quanto trattasi di scarico che dà luogo ad emissioni intermittenti con una periodicità nota e definita nel tempo, in relazione al funzionamento delle elettropompe. Il controllo del predetto scarico deve essere effettuato mediante campionamento medio prelevato nell'arco delle tre ore. Il DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia nell'effettuazione dei controlli, in considerazione che lo scarico, in relazione al ciclo produttivo, è di carattere discontinuo comunque sempre inferiore alle tre ore in continuo*, procede ad un campionamento istantaneo;

Ritenuto

- in considerazione della problematica su esposta, che qualora le condizioni dello scarico non dovessero consentire il prelievo del campione medio nelle 3 (tre) ore, per effetto della discontinuità dello stesso, il gestore dell'impianto dovrà fornire, secondo le modalità riportate nel dispositivo del presente provvedimento, indicazioni sui metodi alternativi relativi all'effettuazione del campionamento delle acque reflue, al fine di consentire l'espletamento obbligatorio delle attività di controllo da parte del competente organo;
- che al fine di valutare se l'esercizio dello scarico di che trattasi possa costituire una reale fonte di inquinamento ambientale, si rende necessario continuare ad effettuare con cadenza annuale, il monitoraggio delle acque presenti nel pozzo di proprietà del proponente ed ubicato a valle dell'area di influenza dello scarico, o di eventuali altri pozzi così come indicati nella planimetria acquisita in atti, interessati dalla direzione del flusso di falda, secondo le modalità indicate nel dispositivo del presente atto. Tanto al fine di verificare l'insorgenza di eventuali fenomeni di inquinamento delle acque di falda, garantire la tutela dell'ambiente e anche gli interessi di soggetti terzi titolari di autorizzazioni all'emungimento ed utilizzo per scopi consentiti, delle stesse acque di falda;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra riportato e, per tutto quanto rilevato nella documentazione agli atti e prodotta dal titolare dello scarico che, sussistono le condizioni per un positivo accoglimento dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n. 1076/2010, presentata dal proponente secondo le procedure di cui al D.P.R. al D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 che ha disciplinato il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alle condizioni e prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento, in quanto all'esito dell'istruttoria espletata dall'Ufficio procedente, la stessa è risultata conforme a quanto prescritto dalla vigente normativa innanzi richiamata;



Visti altresì

- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- l'art. 107 del D.L. vo n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali del Servizio 6 - Ambiente ed Ecologia;

Accertata pertanto la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;

Ritenuta la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

AUTORIZZA

- ai sensi della Parte Terza del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i e, del Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26, secondo le procedure di cui al D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, che ha disciplinato il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l'esercizio dello scarico sul suolo mediante *trincea drenante* da utilizzare come sistema di sub-irrigazione delle acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienico-sanitari e cucine), effluenti dall'impianto di depurazione (biologico a fanghi attivi) a servizio della struttura ricettiva denominata Ristorante "Parco dei Pini", ubicato in Mesagne (Br) alla C.da Vergine S.P. 45 Km 3,7;
- **Dà atto**, che:
 - o Il presente provvedimento di autorizzazione si riferisce esclusivamente allo scarico, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013;
 - o sulla base della documentazione prodotta in atti:
 - ✓ il titolare dello scarico, è il Sig. Zuccherò Francesco nato a Latiano (BR) il 01/11/1958, in qualità di Legale rappresentante della Società "Ristorante Parco dei Pini S.r.l., con sede legale a Mesagne (BR) alla S.P. 45 Km 3,7 proprietaria del complesso ricettivo denominato "Parco dei Pini";
 - ✓ il responsabile tecnico dell'impianto di depurazione, è il Sig. Zuccherò Francesco e, che le persone delegate a presenziare durante le fasi di prelievo per i controlli fiscali che saranno effettuati dall'organo competente sono lo stesso Sig Zuccherò Francesco e il Sig Zuccherò Giuseppe;
- **Dà atto inoltre**, che:
 - ✓ la presente autorizzazione ha la durata di *anni 15 (quindici)* a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesagne, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente alla Provincia di Brindisi per il tramite dello stesso SUAP, le eventuali modifiche riguardanti la destinazione d'uso delle aree interessate, ampliamenti e ristrutturazioni dell'insediamento da cui possa derivare uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente *diverse* da quello autorizzato. Ai fini del rinnovo il gestore, almeno un anno prima della scadenza, dovrà inviare alla Provincia di Brindisi, per il tramite del SUAP, istanza corredata della documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 13 marzo 2013, n. 59, dando atto dell'osservanza di tutte le condizioni contenute nel presente provvedimento. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione del rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento e a condizione che la domanda di autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - ✓ resta salva la facoltà di questa Provincia di imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, prima della scadenza quando ricorrono i presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;



- **Stabilisce che:**

- che lo scarico sul suolo delle acque reflue depurate assimilate alle domestiche, dovrà avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi agricola, ed alle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni a carico della Società Ristorante Parco dei S.r.l.:

1. **il titolare dello scarico, dovrà realizzare** le necessarie attività di **autocontrollo**, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Terza del D.L. vo n. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento, in relazione alla tipologia delle acque reflue da scaricare indicate nella documentazione prodotta dalla ditta, ai valori limite di emissione per l'effluente depurato previsti dalla **Tabella 4** dell'Allegato 5 del richiamato D.L.vo, per i seguenti parametri: **pH, COD, BOD₅, Azoto Totale, Fosforo Totale, Solidi Sospesi Totali, Cloro attivo, Cloruri, Tensioattivi Totali, Grassi e oli animali/vegetali compreso il valore massimo fissato in 5000 U.F.C./100 ml per il parametro Escherichia Coli.**

Le determinazioni analitiche dei suddetti parametri, per il controllo della conformità dei valori limite di emissione dovranno essere effettuati per l'intero arco temporale delle attività previste per lo scarico, con cadenza **bimestrale** sulle acque reflue depurate, da prelevare nel pozzetto immediatamente a valle del trattamento finale di depurazione e prima dello scarico finale sul suolo. Ai fini del controllo della conformità di detti limiti, dovranno essere considerati **campioni medi prelevati nell'arco di 3 (tre) ore**; Qualora le condizioni dello scarico non dovessero consentire il prelievo del campione medio nelle 3 (tre) ore, per effetto della discontinuità dello stesso, il gestore dell'impianto dovrà fornire, con congruo anticipo, mediante comunicazione scritta a questo Servizio ed al DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia, **indicazioni sui metodi alternativi relative all'effettuazione del campionamento delle acque reflue**, al fine del corretto espletamento delle prescritte attività di autocontrollo (attivazione manuale di apposite pompe di prelievo e scarico acque reflue, prelievi direttamente dalla vasca finale prima dello scarico ecc).

2. **gli estremi** identificativi dei Rapporti di Prova, sottoscritti e certificati da tecnico abilitato, relativi ai risultati delle analisi, effettuate nell'ambito dell'attività di autocontrollo, comprese quelle relative al monitoraggio delle acque di falda da effettuarsi con frequenza almeno annuale di cui al punto successivo, dovranno essere riportati entro le **24 (ventiquattro) ore** dalla determinazione, su apposito **Registro** da tenersi presso l'impianto, regolarmente vidimato dal Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, da esibire su richiesta dei competenti organi di controllo e sul quale dovranno essere riportati, anche le specifiche annotazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali anomalie e fermate dell'impianto di depurazione. Tutta la documentazione relativa alle annotazioni riportate sul Registro, dovrà essere tenuta accuratamente allegata allo stesso;
3. **effettuare il monitoraggio delle acque di falda** con frequenza almeno **annuale**, da prelevarsi dal pozzo, di proprietà del titolare dello scarico, o di eventuali altri pozzi così come indicati nella planimetria acquisita in atti, interessati dalla direzione del flusso di falda, ed ubicati a valle dell'area di influenza dello scarico, nonché da un pozzo ubicato a monte della stessa area, al fine di valutare se l'esercizio dello scarico di che trattasi costituisce fonte di inquinamento ambientale, a tutela anche degli interessi di soggetti terzi titolari di autorizzazioni all'emungimento ed utilizzo per scopi consentiti delle stesse acque di falda e, **trasmetterne a quest'Ufficio**, per il tramite del SUAP del Comune di Mesagne, **le risultanze con frequenza quadriennale**; nel caso di accertamento di uno stato di inquinamento, trasmettere **con immediatezza** a quest'Ufficio per il tramite dello stesso SUAP, tali risultanze. I rapporti di prova relativi ai risultati delle analisi chimico-batteriologiche, effettuate nell'ambito delle predette attività di monitoraggio dovranno contenere i dati catastali identificativi del pozzo monitorato, gli estremi dell'autorizzazione all'emungimento delle acque sotterranee nonché, la profondità alla quale è stato effettuato il prelievo delle acque per il campionamento delle stesse e relative analisi;
4. **in relazione** alle attività di scarico autorizzate con il presente provvedimento, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere alla Società autorizzata l'esecuzione di specifiche indagini

- ambientali sul sito interessato dall'eventuale contaminazione prodotta dai reflui di che trattasi, per la verifica dello stato di inquinamento, con obbligo di ottemperare alle prescritte operazioni di bonifica, in caso di accertamento dello stato di contaminazione dello stesso sito;
5. **in caso** di accertata presenza di sostanze inquinanti, nelle acque di falda dei pozzi presenti nei dintorni e a valle di tutto il sistema di scarico interessati dalla direzione del flusso di falda, il titolare dello scarico si assume la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
 6. **garantire** l'accessibilità dello scarico finale per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, che dovrà essere effettuato immediatamente a valle dell'impianto di depurazione, eseguendo con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti;
 7. **divieto** di diluizione, per rientrare nei limiti di accettabilità, con acque prelevate allo scopo;
 8. **effettuare** idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui, al fine di garantire un efficiente funzionamento dell'impianto;
 9. **effettuare** idonea manutenzione della trincea drenante dei reflui depurati, al fine di garantire la capacità depurativa del suolo ed evitare impaludamenti con conseguente riduzione del potere drenante, per assicurare idonee condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza;
 10. **i fanghi** rivenienti dal processo di depurazione delle acque reflue domestiche di che trattasi, e/o altri possibili rifiuti prodotti presso l'insediamento devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.L. vo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i, ovvero dal D.L. vo n. 99/92;
 11. **adottare** le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo dell'inquinamento del corpo ricettore;
 12. **garantire** che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D.L.vo n. 152/2006 Parte Terza e s.m.i. senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
 13. **in caso** di accertata presenza di sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo e nelle acque di falda sottostanti l'area interessata dallo scarico, o in presenza di evidenti manifestazioni patologiche sulle piante irrigate, determinate dalla presenza di sostanze incompatibili per un regolare sviluppo vegetazionale delle stesse, lo smaltimento delle acque reflue dovrà essere interrotto immediatamente e di tanto dovrà essere data immediata comunicazione a questo Ufficio;
 14. **comunicare** a questo Ufficio entro il 31 Dicembre di ogni anno, il quantitativo di acqua utilizzata e relativa fonte di approvvigionamento, nonché i quantitativi complessivi di acque reflue depurate che sono stati scaricati sul suolo;
 15. **comunicare** a questo Ufficio, per il tramite del SUAP del Comune di Fasano, ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e condizioni in base ai quali è stata rilasciata la presente autorizzazione, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
 16. **conservare** copia del provvedimento autorizzativo presso l'insediamento da cui si origina lo scarico;
 17. nel corso di validità della presente autorizzazione, il Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia competente per il controllo, dovrà provvedere con le modalità previste dalla normativa vigente:
 - alla verifica del rispetto dei limiti previsti dalla **Tabella 4** dell'Allegato 5 del D.L.vo n. 152/2006 Parte Terza, per i **parametri indicati al suddetto punto 1.**, mediante **n. 4 campionamenti annuali** da effettuarsi sulle acque reflue depurate, nel pozzetto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento finale, prima del recapito finale sul suolo, **considerando campioni medi prelevati nell'arco di 3 (tre) ore.** Discrezionalmente potranno essere controllati altri parametri non inclusi al predetto punto 1 e previsti dalla Tabella 4. Qualora le condizioni dello scarico non dovessero consentire il prelievo del campione medio nelle 3 (tre) ore, per effetto della discontinuità dello stesso, il

gestore dell'impianto dovrà fornire, le opportune indicazioni come riportate al richiamato punto 1);

I costi per l'effettuazione di tutti i controlli che saranno effettuati dal competente organo pubblico, saranno posti a carico del soggetto autorizzato, successivamente alla determinazione delle tariffe sulla base del costo effettivo del servizio, secondo le disposizioni di cui alla Legge 18 Aprile 2005 n. 62, nonché all'emanazione delle norme di attuazione del Regolamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, approvato, con Deliberazione dalla Giunta Regionale n. 1441 del 26 Sett. 2003;

- Il presente provvedimento ha efficacia in vigore delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti per l'esercizio e le attività dell'azienda;
- La presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, in conseguenza, il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità relativamente ai diritti di terzi;
- La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca e/o sospensione di cui all'art. 130 della Parte Terza del D.L. vo. n. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dallo stesso decreto;
- Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio provinciale;
- Si attesta che il presente atto, così come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L. vo n. 196/2003;
- Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questo Ente;

Il presente provvedimento, viene trasmesso allo Sportello Unico delle Attività produttive del Comune di Mesagne, per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59.

Il SUAP del Comune di Mesagne, è responsabile della tempestiva trasmissione agli Enti interessati di tutte le comunicazioni relative all'autorizzazione, inoltrate dal proponente e sopra richiamate.

Il SUAP del Comune di Mesagne, oltre che alla Società Ristorante Parco dei Pini, con sede legale in Mesagne (BR) alla S.P. 45 Km 3,7, al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, indirizzo PEC:servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it ed agli altri Enti ed Organi di controllo che riterrà opportuni, dovrà notificare il provvedimento definitivo agli Enti di seguito indicati per opportuna conoscenza e per quanto di propria competenza:

1. al Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia;
2. alla Regione Puglia – Assessorato Opere Pubbliche- Servizio Risorse idriche;
3. al Comandante della Polizia Provinciale per i controlli di competenza, al seguente indirizzo di posta Elettronica Certificata: provincia@pec.provincia.brindisi.it

Avverso il presente Provvedimento, è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR Puglia o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
F.to - Dott. Pasquale EPIFANI